



Sentenza n. 27/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere - relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno 27 gennaio 2026 ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24265** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **39083** relativo all'esercizio 2020, reso da Gaetani Antonio, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Terme Sibarite SpA";

Nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, udita la relazione del giudice relatore, Consigliere Gianpiero D'Alia. Uditì l'avv. Maria Greco, per delega dell'avv. Francesco Lombardi, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, che concludevano come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 64/2025**, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Gaetani Antonio rendicontata sul **conto giudiziale n. 39083 (esercizio 2020)**, da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote

	di partecipazione della Regione Calabria nella “Terme Sibarite SpA”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) per ciò che riguarda il decreto n. 4767 del 07.05.2021 (Registro decreti	
	dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che	
	sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai</i>	
	<i>sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la predetta	
	dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e	
	dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei docu-	
	menti informatici;	
	b) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
	Gaetani Antonio alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.	
	59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 186 del 9 maggio 2025 , ritualmente noti-	
	ficato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite	
	di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di di-	
	scussione del giudizio per il giorno 27 gennaio 2026.	
	3. All’udienza del 27 gennaio 2026 , la difesa dell’agente contabile si è ri-	
	portata agli scritti difensivi e il Pubblico Ministero ha concluso per l’improce-	
	dibilità del conto giudiziale. Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	4. In punto di diritto , il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
	bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell’assenza di un	
	2	

	valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del	
	conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudi-	
	zio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618	
	del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti	
	con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento impre-	
	scindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giuri-	
	sdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei	
	conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, pa-	
	rere n. 4/2020).	
	Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effe-	
	tuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica	
	della società Terme Sibarite SpA dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è	
	provato che il sig. Gaetani Antonio, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva	
	la carica di presidente del collegio sindacale della medesima società, ai sensi	
	e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n.	
	22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti</i>	
	<i>della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministra-</i>	
	<i>zione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a</i>	
	<i>tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della</i>	
	<i>corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la</i>	
	<i>Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto</i>	
	<i>con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati</i>	
	<i>alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale</i>	
	<i>in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile) dichia-</i>	
	rato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n.	
	3	

	59/2024, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della	
	Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo	
	di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legisla-	
	zione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “ma-	
	neggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso con-	
	creto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente proprietario	
	che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all’art. 20, lettera c, dell’art.29,	
	dell’art.32, dell’art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Gaetani Antonio), in qualità di pre-	
	sidente del collegio sindacale della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle	
	quote di partecipazione della Regione Calabria nella “società Terme Sibarite	
	SpA”), né può affermarsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente	
	contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto pre-	
	supponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti	
	contabili” suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare ade-</i>	
	<i>guatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato	
	4	

improcedibile.

Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudizio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni dovranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l'effettivo "maneggio" delle partecipazioni nel 2020. L'amministrazione regionale è, conseguentemente, tenuta a garantire l'esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato passivamente in caso di inadempimento.

5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.
- Nulla per spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026.

Il relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

[illegible][illegible][illegible][illegible]